



CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

**PIANO REGIONALE TRIENNALE TUTELA E RISANAMENTO
AMBIENTALE 2006/2008 ART. 225 L.R. N. 15 DEL 26.04.04
"INSTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI EDIFICI PUBBLICI"**

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SOLARE FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE

POTENZA = 19,680 kWp

Committente: **COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)**

Sito di installazione: **SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO "F. ROMANI"**
Via Fonte dell'Olmo, 56 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)

Regime GSE: **SCAMBIO SUL POSTO**

ALLEGATO 12 SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

Progettista: **Ing. Stefano Di Sangro**

Roseto degli Abruzzi, 15 Marzo 2010

Repertorio n.

del

IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA : Euro

RIBASSO D'ASTA DEL% : Euro

IMPORTO NETTO AL RIBASSO D'ASTA : Euro

IMPRESA ESECUTRICE :

DETERMINA DI AFFIDAMENTO :

PROGETTO : **Ing. Stefano Di Sangro**

DIREZIONE LAVORI : **Ing. Stefano Di Sangro**

COORDINATORE SICUREZZA: **Ing. Stefano Di Sangro**

RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO : **Ing. Maria Angela Mastropietro**

COMMITTENTE : **COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI**

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio della Scuola Secondaria di Primo Grado "Fedele Romani" – sita in via Fonte dell'Olmo n. 56, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) – da installare sul tetto piano della stessa.

L'anno duemila, il giorno del mese di, presso l'ufficio di Segreteria del Comune di Roseto degli Abruzzi, avanti a me, dott., Segretario comunale autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

- a) nato/a a il che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Roseto degli Abruzzi (codice fiscale e partita IVA 00176150670), che rappresenta nella sua qualità di, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Stazione Appaltante";
- b) nato/a a il residente a, via n., in qualità di della ditta con sede a in via, codice fiscale e partita IVA, che agisce quale ditta appaltatrice in forma di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario comunale, sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. in data, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione di lavori di cui trattasi dell'importo complessivo di €
- che con determinazione n. in data è stato indetto un pubblico incanto per l'Appalto dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio della Scuola Secondaria di Primo Grado "F. Romani" di Roseto degli Abruzzi, da installare sul tetto piano della stessa, per un importo complessivo a base d'asta di € di cui € per oneri di sicurezza diretti ovvero già ricompresi nei prezzi d'appalto e non soggetti a ribasso d'asta ed ulteriori € quali oneri di sicurezza indiretti o speciali – da liquidarsi percentualmente agli stati di avanzamento dei lavori – non soggetti a ribasso d'asta contrattuale; gli oneri sicurezza diretti ed indiretti, non soggetti a ribasso contrattuale, ascendono pertanto ad €
- che in seguito a pubblico incanto, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune n. in data, i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di € oltre IVA di cui € per lavori e forniture al netto del ribasso d'asta offerto, oltre ad € per oneri di sicurezza diretti ovvero già ricompresi nei prezzi d'appalto e non soggetti a ribasso d'asta ed ulteriori € quali oneri di sicurezza indiretti o speciali da liquidarsi percentualmente agli stati di avanzamento dei lavori, non soggetti a ribasso d'asta contrattuale; gli oneri sicurezza diretti ed indiretti, non soggetti a ribasso contrattuale, ascendono pertanto ad € e risultano di importo invariato rispetto alla previsione di progetto come per legge.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Capitolato Tecnico Prestazionale

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale di Appalto, integrante il progetto posto a base di gara, e di quanto previsto nel bando di gara che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3. Ammontare del contratto

L'importo contrattuale per la realizzazione dell'impianto, della messa in funzione dello stesso e della manutenzione ordinaria e straordinaria per i primi due anni, ammonta ad € (diconsi Euro).

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a corpo e a misura".

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Roseto degli Abruzzi.
2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico su coordinate bancarie rese formalmente note dall'appaltatore.
3. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore (o il suo rappresentante) deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. Entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione l'appaltatore dovrà presentare alla stazione appaltante, con le modalità riportate nel Capitolato Speciale di Appalto allegato al progetto, il progetto definitivo-esecutivo dell'impianto. Nei successivi dieci giorni (lavorativi) la stazione appaltante dovrà approvare il progetto eventualmente richiedendo modifiche e/o integrazioni.
2. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in 45 (quarantacinque) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
3. Le procedure per l'ottenimento delle tariffe incentivanti da parte del GSE dovranno essere realizzate con le modalità ed i tempi previsti nel Capitolato Speciale di Appalto, con l'obiettivo di concluderle entro il

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori (o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori) è applicata una penale pari ad euro 200,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo accertato dal D.LL. .
2. La penale, con l'applicazione dell'importo di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori. All'uopo è stabilito che l'appaltatore dovrà - prima dell'avvio dei lavori stessi - consegnare formalmente al D.LL. ed al R.U.P. numero due (02) copie ciascuno del diagramma temporale di GANTT con importi, prodotti e fasi esecutive dettagliati e precisi; le date espresse dall'appaltatore, purchè prive di palesi illogicità, saranno prescrittive al fine di monitorare periodicamente l'operato dell'appaltatore stesso e l'andamento del cantiere; il D.LL. accetterà il cronoprogramma entro dieci (10) giorni dall'avvenuta formale consegna. A tal fine si stabilisce che, ove e qualora non intervenga formale comunicazione dal D.LL. e sempre che il documento anzidetto sia privo di palesi illogicità, l'accettazione del D.LL. si riterrà tacita ed il cronoprogramma temporale diverrà condizionante per l'appaltatore che ne dovrà rispettare le cadenze prefissate. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del D.Lgs 163/06.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Qualora l'appaltatore ritenga cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità alcuna ed accessoria a qualsivoglia titolo; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale di Appalto e a quanto previsto dal Bando di gara, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso, si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisoriale e quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) l'installazione di un cartello cantiere, redatto secondo quanto previsto in progetto.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri per la stipula del presente contratto.

7. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri legati e/o connessi alle condizioni sito-specifiche dello svolgimento del presente contratto; in particolare l'appaltatore dichiara di aver preso visione esatta dei luoghi, delle vie di accesso, della viabilità locale e dei parcheggi, della presenza di aule didattiche e laboratori in completo e totale utilizzo posti immediatamente al di sotto del solaio secondo soggetto ad apposizione di impianto fotovoltaico.

Per tutto quanto appreso l'appaltatore dichiara di non avere alcun dubbio all'esecuzione dei lavori e delle forniture ivi connesse, dichiara altresì che sono a sua totale cura e spese le installazioni ed il nolo di qualsivoglia mezzo e/o attrezzatura di sollevamento dei materiali e del personale e che detti oneri sono già da ritenersi compresi nei prezzi offerti, questultimi ritenuti dall'appaltatore completamente di propria soddisfazione poiché offerti dallo stesso a seguito di attente valutazioni, analisi tecnico-economiche e ricerche di mercato.

L'appaltatore prende atto formalmente, accettandolo senza riserva alcuna e/o maggior pretesa di natura economica, che è severamente proibito lo scarico localizzato dei materiali in copertura e dichiara di aver preso esatta visione, lettura ed accettazione di quanto previsto nelle specifiche voci di e.p.u. le quali prevedono lo scarico progressivo e distribuito da effettuarsi con idonee attrezzature e maestranze con la massima cura per i supporti esistenti, manti impermealizzanti, sistema di protezione dell'edificio dalle scariche atmosferiche ed ogni ulteriore preesistenza da rispettare e conservare.

L'appaltatore prende atto che i lavori e le forniture saranno svolti in ambito scolastico e, pertanto, si dichiara pronto ad adottare ogni cautela necessaria e sufficiente al fine di garantire la più totale incolumità alle persone oltre a più totale rispetto e protezione per tutte le parti preesistenti ed in special modo per i manti impermealizzanti esistenti.

Resta inteso che l'appaltatore sarà l'unico responsabile civilmente e penalmente, in ogni momento, per problemi e/o danni a cose e/o a persone che dovessero insorgere per colpa dell'appaltatore stesso o di chi per esso.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari offerti in sede di gara.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati proporzionalmente ai lavori di volta in volta liquidati.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133 del D.Lgs 163/06.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento nuovi prezzi.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale approvato con D.M. n. 145 del 2000, non inferiore a € 60.000,00 (Euro sessantamila/00).
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o collaudo.
6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.
7. Al fine del rispetto del patto di stabilità, nell'anno 2010 l'importo massimo liquidabile, iva compresa, sarà di €(importo stabilito dagli uffici preposti in seno alla Stazione Appaltante all'atto della stipula contrattuale). Gli eventuali importi superiori maturati, saranno liquidati successivamente con modalità e tempistiche dettate sempre dal "patto di stabilità".
8. L'appaltatore prende atto ed accetta, che i tempi di attesa necessari affinché l'Ente proceda all'erogazione delle somme dovute per i lavori effettuati e contabilizzati, sono stabiliti per i primi sei (06) mesi senza che l'impresa possa avanzare pretese di alcun tipo né tantomeno chiedere interessi legali e moratori di alcun genere, successivamente per gli ulteriori mesi sei (06) con

l'applicazione degli interessi legali spettanti per legge secondo i tassi approvati e calcolati con decorrenza successiva ai primi sei mesi sino al verificarsi della liquidazione.

9. In ogni caso, l'appaltatore prende atto ed accetta senza riserva alcuna che non potrà in alcun modo avviare procedimenti legali per il recupero delle somme dovute allo stesso da parte dell'ente in virtù di lavori eseguiti e regolarmente contabilizzati, prima che sia trascorso il periodo di dodici (12) mesi successivi alla formale approvazione del SAL con regolare emissione del certificato di pagamento relativo.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dal sopra riportato Art.12 c.9 a cui si fa esplicito rimando per i particolari contenuti dello stesso.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione è emesso con le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto.
2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fotovoltaico e di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto per due anni a partire dalla data del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Gli oneri per i tests, le verifiche, le misurazioni sui materiali ed in generale sull'impianto effettuati da laboratori/aziende specificatamente certificate con emissione e formalizzazione di idonee certificazioni, sono a totale ed esclusivo onere dell'appaltatore e da ritenersi tutti già ricompresi nei prezzi d'appalto.

Articolo 15. Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 106/99;
 - j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs 163/06, saranno deferite alla giustizia ordinaria, ai sensi dell'art. 3, c. 19 della legge 24 dicembre 2007, n. 245.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi, e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 18, c. 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'art. 7 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'articolo 13 del Capitolato Generale d'Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, si impegna a depositare presso la stazione appaltante:
 - a) documentazione necessaria alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa, ai sensi del D. Lgs. 106/09 – Allegato XVII;
 - b) un proprio Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 106/09;
2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data al numero dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.

Articolo 20. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto della normativa vigente, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella percentuale massima del 30% dell'importo della categoria.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di € pari al 10% dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia prestata, è normata dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006.

Articolo 22. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs 163/06, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha a tal fine stipulato un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - il capitolato generale d'appalto;
 - il capitolato speciale di appalto;
 - il progetto esecutivo dell'opera, compresi tutti i suoi allegati;
 - il bando di gara.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., il regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali, si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono alla mia presenza.

Letto, confermato e sottoscritto:

Roseto degli Abruzzi, li

Il Rappresentante della Stazione Appaltante

L'Appaltatore

Il Segretario rogante
